

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Strasburgo) CASO LUNTRE E ALTRI contro MOLDAVIA. Sentenza del 15 giugno 2004 (ricorsi No. 2916/02, 21960/02, 21951/02, 21941/02, 21933/02, 20491/02, 2676/02, 23594/02, 21956/02, 21953/02, 21943/02, 21947/02, e 21945/02). Violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione (accesso ad un tribunale) e dell'Articolo 1 del Protocollo No.1 alla Convenzione (protezione della proprietà), per la mancata esecuzione per molto tempo delle sentenze definitive che avevano già riconosciuto il credito dei ricorrenti.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

QUARTA SEZIONE

Strasburgo **15 giugno 2004**

CASO LUNTRE E ALTRI contro MOLDAVIA

(traduzione non ufficiale del comunicato stampa a cura della dott.ssa Lara **Leonardo**)

Caso Luntre e altri c. Moldavia (ricorsi n. 2916/02, 21960/02, 21951/02, 21941/02, 21933/02, 20491/02, 2676/02, 23594/02, 21956/02, 21953/02, 21943/02, 21947/02, e 21945/02)

I ricorrenti sono tutti cittadini moldavi residenti nella Repubblica di **Moldavia (detta anche Moldova N.d.T.)**. Nel caso *Luntre e altri* i ricorrenti sono: Gheorghe Luntre, Nina Voit, Pavel Maloman, Dumitru Tcacenco, Mihail Zverev, Lidia Abramov, Eudochia Volcov, Ianina Atnealov, Nina Ceaica, Dumitru Grişin, Tatiana Grişin, Pavel Epifanov, Nadejda Cleauşev, Ecaterina Bobîlev e Ivan Prozor, nati rispettivamente nel 1932, 1920, 1928, 1919, 1925, 1927, 1923, 1969, 1930, 1919, 1923, 1929, 1928, 1923 e 1922.

Denunciano tutti la mancata esecuzione, dovuta alla mancanza di risorse dello Stato, di varie sentenze. Nei casi *Luntre e altri* e *Pasteli e altri*, le sentenze attribuivano agli interessati dei risarcimenti in ragione del fatto che i loro conti di risparmio non erano stati indicizzati.

Le varie sentenze furono rese finalmente esecutive, a maggio e giugno 2003, allorché i casi di fronte alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo furono comunicati al Governo moldavo.

I ricorrenti invocavano tutti l'Articolo 6 § 1 (accesso ad un tribunale) della Convenzione e l'Articolo 1 del Protocollo No.1 (protezione della proprietà) alla Convenzione.

Riguardo all'Articolo 6 § 1, in ciascun caso, la Corte osserva che un'autorità dello Stato non può addurre come pretesto la mancanza di fondi per non conformarsi ad una sentenza. Certamente, un

ritardo nell'esecuzione di una sentenza può essere giustificato in particolari circostanze, ma il ritardo non può avere come conseguenza quella di intaccare l'essenza stessa del diritto garantito dall'Articolo 6 § 1. La Corte constata che le sentenze in questione sono rimaste ineseuite per periodi che variano tra i venti mesi ed i cinque anni e mezzo. Astenendosi per anni dal prendere le misure necessarie per conformarsi alle sentenze definitive rese in ognuno dei casi, le autorità moldave hanno privato le disposizioni dell' Articolo 6 § 1 di ogni utile effetto. La Corte dichiara all'unanimità che vi è stata dunque violazione dell' Articolo 6 § 1 in ciascuno ognuno dei casi.

Quanto all'Articolo 1 del Protocollo No. 1, la Corte dichiara all'unanimità che l'impossibilità per i ricorrenti, per periodi tra i venti mesi ed i cinque anni e mezzo, d'ottenere, attraverso l'esecuzione delle sentenze in questione, il risarcimento accordato loro, costituisce una violazione dell'Articolo 1 del Protocollo No. 1.

Nel caso *Luntre e altri* la Corte accorda ai ricorrenti le seguenti somme:

Ricorrente	Danno materiale EUR	Danno morale EUR
<i>Gheorghe Luntre</i>	101	1.000
<i>Nina Voit</i>	105	1.000
<i>Pavel Maloman</i>	25	1.000
<i>Dumitru Tcacenco</i>	25	1.000
<i>Mihail Zverev</i>	25	1.000
<i>Lidia Abramov</i>	63	800
<i>Eudochia Volcov</i>	102	800
<i>Ianina Atnealov</i>	35	700
<i>Nina Ceaica</i>	23	900
<i>Dumitru Grişin</i>	69	1.000
<i>Tatiana Grişin</i>	64	1.000
<i>Pavel Epifanov</i>	64	900
<i>Nadejda Cleauşev</i>	23	900
<i>Ecaterina Bobîlev</i>	25	1.000
<i>Ivan Prozor</i>	36	1.000

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

QUARTA SEZIONE

CASO LUNTRE E ALTRI contro Moldavia

(ricorsi No. 2916/02, 21960/02, 21951/02, 21941/02, 21933/02, 20491/02, 2676/02, 23594/02, 21956/02, 21953/02, 21943/02, 21947/02, e 21945/02)

SENTENZA
STRASBURGO, 15 giugno 2004

(traduzione non ufficiale a cura della dott.ssa Lara **Leonardo**)

Nel caso Luntre e altri e Pasteli e altri c. Moldavia,

la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Quarta Sezione), riunitasi in una camera composta dai signori:

Nicolas BRATZA, *Presidente*,

M. PELLONPÄÄ, J. CASADEVALL, S. PAVLOVSKI, J. BORREGO BORREGO, sig.ra E. FURA-SANDSTRÖM, sig.ra L. MIJOVIĆ, *giudici*,

e M.O'BOYLE, *Cancelliere di Sezione*,

dopo averla deliberata nella camera di consiglio del 25 maggio 2004, rende la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1.§ All'origine del caso vi sono tredici ricorsi (No. 2916/02, 21960/02, 21951/02, 21941/02, 21933/02, 20491/02, 2676/02, 23594/02, 21956/02, 21953/02, 21943/02, 21947/02, e 21945/02) contro la Repubblica di **Moldavia** presentati alla Corte ai sensi dell'Articolo 34 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali ("la Convenzione") da quindici cittadini moldavi, sig. Gheorghe Luntre, sig.ra Nina Voit, sig. Pavel Maloman, sig. Dumitru Tcacenco, sig. Mihail Zverev, sig.ra Lidia Abramov, sig.ra Eudochia Volcov, sig.ra Ianina Atnealov, sig.ra Nina Ceaica, sig. Dumitru Grişin, sig.ra Tatiana Grişin, sig. Pavel Epifanov, sig.ra Nadejda Cleauşev, sig.ra Ecaterina Bobîlev e sig. Ivan Prozor ("i ricorrenti"), rispettivamente il 31 ottobre 2001, il 25 febbraio 2002, il 25 febbraio 2002, il 25 febbraio 2002, il 25 febbraio 2002, il 11 marzo 2002, il 30 ottobre 2001, il 25 maggio 2002, il 25 maggio 2002, il 25 febbraio 2002 ed il 25 febbraio 2002.

2.§ I ricorrenti erano rappresentati dal sig. Vitalie Iordachi, il quale agiva per conto della "Lawyers for Human Rights", un'organizzazione non governativa operante a Chişinău. Il Governo moldavo ("il Governo") era rappresentato dal suo Agente, il sig. Vitalie Pârlog.

3.§ I ricorrenti lamentavano, ai sensi dell'Articolo 6 § 1 della Convenzione, che, a causa della mancata esecuzione delle sentenze del 17 settembre 2000, 10 luglio 2000, 10 maggio 2000, 25 agosto 2000, 10 maggio 2000, 3 maggio 2001, 15 marzo 2001, 30 novembre 2000, 30 novembre 2000, 18 ottobre 1999, 18 ottobre 1999, 14 dicembre 2000, 30 novembre 2000, 10 maggio 2000 e 10 maggio 2000, il loro diritto a godere dei diritti di carattere civile, stabilito dalla corte (nazionale n.d.t.), era stato violato, e che non era stato loro possibile servirsi dei propri beni, e dunque era stato violato il loro diritto alla protezione della proprietà ai sensi dell'Articolo 1 del Protocollo No.1 alla Convenzione.

4.§ I ricorsi sono stati assegnati alla Quarta Sezione. Il 4 febbraio 2003 una Camera di tale Sezione ha deciso di comunicare i ricorsi al Governo. Ai sensi dell'Articolo 29 § 3 della Convenzione, la Quarta Sezione ha deciso di esaminare al tempo stesso il merito dei ricorsi e la loro ricevibilità.

5.§ Il 25 maggio 2004 la Camera ha deciso di riunire i ricorsi secondo l'articolo 42 (1) del Regolamento della Corte.

FATTI

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO

6.§ I ricorrenti, tutti cittadini moldavi, vivono nella Repubblica di **Moldavia**. Sono nati rispettivamente nel 1932, 1920, 1928, 1919, 1925, 1927, 1923, 1969, 1930, 1919, 1923, 1929, 1928, 1923 e 1922.

7.§ Il 29 luglio 1994 ed il 16 febbraio 1995 il Governo ed il Parlamento hanno approvato due risoluzioni in base alle quali sono stati indicizzati i depositi di talune categorie di persone alla Savings Bank; secondo tali risoluzioni, il Ministero della Finanza avrebbe dovuto assegnare i fondi necessari alla Savings Bank. Tuttavia, non è riuscito a farlo e la Savings Bank non è stata in grado di adempiere alle risoluzioni del Parlamento e del Governo.

8.§ Nel periodo 1999-2001 i ricorrenti hanno presentato alla Corte Distrettuale di Râșcani delle azioni civili nei confronti del Ministero della Finanza in cui chiedono un risarcimento.

9.§ Con una sentenza definitiva del 17 settembre 2000 la corte ha assegnato al sig. Gheorghe Luntre un risarcimento pari a MDL 2.936¹.

10.§ Con una sentenza definitiva del 10 luglio 2000 la corte ha assegnato alla sig.ra Nina Voit un risarcimento pari a MDL 2.934².

¹ EUR 275

11.§ Con una sentenza definitiva del 10 maggio 2000 la corte ha assegnato al sig. Pavel Maloman un risarcimento pari a MDL 733³.

12.§ Con una sentenza definitiva del 25 agosto 2000 la corte ha assegnato al sig. Dumitru Tcacenco un risarcimento pari a MDL 734,50⁴.

13.§ Con una sentenza definitiva del 10 maggio 2000 la corte ha assegnato al sig. Mihail Zverev un risarcimento pari a MDL 733⁵.

14.§ Con una sentenza definitiva del 3 maggio 2001 la corte ha assegnato alla sig.ra Lidia Abramov un risarcimento pari a MDL 2.934⁶.

15.§ Con una sentenza definitiva del 15 marzo 2001 la corte ha assegnato alla sig.ra Eudochia Volcov un risarcimento pari a MDL 3.667,50⁷.

16.§ Con una sentenza definitiva del 30 novembre 2000 la corte ha assegnato alla sig.ra Ianina Atnealov un risarcimento pari a MDL 1.468⁸.

17.§ Con una sentenza definitiva del 30 novembre 2000 la corte ha assegnato alla sig.ra Nina Ceaica un risarcimento pari a MDL 734⁹.

18.§ Con una sentenza definitiva del 18 ottobre 1999 la corte ha assegnato al sig. Dumitru Grişin un risarcimento pari a MDL 1.446,76¹⁰.

19.§ Con una sentenza definitiva del 18 ottobre 1999 la corte ha assegnato alla sig.ra Tatiana Grişin un risarcimento pari a MDL 1.301,76¹¹.

20.§ Con una sentenza definitiva del 14 dicembre 2000 la corte ha assegnato al sig. Pavel Epifanov un risarcimento pari a MDL 2.130,69¹².

21.§ Con una sentenza definitiva del 30 novembre 2000 la corte ha assegnato alla sig.ra Nadejda Cleauşev un risarcimento pari a MDL 733,50¹³.

22.§ una sentenza definitiva del 10 maggio 2000 la corte ha assegnato alla sig.ra Ecaterina Bobîlev un risarcimento pari a MDL 733¹⁴.

23.§ Con una sentenza definitiva del 10 maggio 2000 la corte ha assegnato al sig. Ivan Prozor un risarcimento pari a MDL 733¹⁵.

² EUR 248

³ EUR 65

⁴ EUR 66

⁵ EUR 65

⁶ EUR 254

⁷ EUR 313

⁸ EUR 138

⁹ EUR 69

¹⁰ EUR 122

¹¹ EUR 109

¹² EUR 197

¹³ EUR 69

¹⁴ EUR 65

¹⁵ EUR 65

24.§ In date non specificate i ricorrenti hanno presentato doglianze circa la mancata esecuzione delle sentenze al Ministero della Giustizia ed all'Autorità per l'Esecuzione. Nelle proprie repliche, il Ministero della Giustizia e l'Autorità per l'Esecuzione li hanno informati che le sentenze non potevano essere eseguite, poiché non erano stati forniti i fondi per l'esecuzione delle stesse dall'apposita legislazione all'interno del budget annuale dello Stato.

25.§ Nei giorni 22-30 aprile 2003, dopo che i casi furono comunicati al Governo, le sentenze furono poste in esecuzione dal Ministero della Finanza.

II. DIRITTO INTERNO PERTINENTE

26.§ Le disposizioni pertinenti del Codice di Procedura Civile, in vigore nel periodo in esame, stabiliscono:

Articolo 336. Le decisioni delle corti e delle altre autorità deputate all' esecuzione

I seguenti atti devono essere resi esecutivi in accordo con le disposizioni del presente Codice: 1) sentenze di diritto civile, ordinanze e decisioni adottate dalle corti...

Articolo 338. L'emissione della formula esecutiva

La formula esecutiva è emessa dalla corte al creditore, allorché la sentenza diventa definitiva, eccetto nei casi d'esecuzione immediata, quando la formula esecutiva è emessa nel periodo immediatamente successivo alla pronuncia della sentenza.

Articolo 343. La richiesta di introdurre la procedura d'esecuzione

L'ufficiale giudiziario introduce la procedura d'esecuzione su richiesta dei soggetti elencati all'Articolo 5 del presente Codice. Nei casi contemplati al secondo paragrafo di quest'articolo, l'ufficiale giudiziario introduce la procedura d'esecuzione conformandosi all'ordinanza del giudice.

Articolo 349. La supervisione dell'esecuzione delle sentenze

La supervisione di una corretta ed immediata esecuzione delle sentenze è condotta dal Dipartimento per l'Esecuzione delle Sentenze del Ministero della Giustizia.

DIRITTO

27.§ I ricorrenti lamentavano che il loro diritto, determinato da una corte, di godere dei loro diritti di carattere civile era stato violato dall'incapacità, da parte delle autorità, di rendere esecutive le sentenze del 17 settembre 2000, 10 luglio 2000, 10 maggio 2000, 25 agosto 2000,

10 maggio 2000, 3 maggio 2001, 15 marzo 2001, 30 novembre 2000, 30 novembre 2000, 18 ottobre 1999, 18 ottobre 1999, 14 dicembre 2000, 30 novembre 2000, 10 maggio 2000 e 10 maggio 2000. Facevano riferimento all' Articolo 6 § 1 della Convenzione che, per ciò che rileva, stabilisce quanto segue:

“1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente ... da un tribunale ... il quale deciderà delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile ...”.

28.§ I ricorrenti lamentavano altresì che, a causa della mancata esecuzione delle sentenze a loro favore, non era stato loro possibile servirsi dei propri beni, e dunque che era stato violato il loro diritto alla protezione della proprietà ai sensi dell'Articolo 1 del Protocollo No.1 alla Convenzione. L'Articolo 1 del Protocollo No.1 stabilisce quanto segue:

“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende”.

I. RICEVIBILITA' DELLE DOGLIANZE

29.§ La Corte ritiene che le doglianze dei ricorrenti ai sensi dell'Articolo 6 § 1 e ai sensi dell'Articolo 1 del Protocollo No.1 alla Convenzione rilevino questioni di diritto sufficientemente serie affinché la loro determinazione debba dipendere da un esame del merito, e non sono stati stabiliti altri motivi per dichiararle irricevibili; pertanto, la Corte dichiara tali doglianze ricevibili. In accordo con la propria decisione di applicare l'Articolo 29 § 3 della Convenzione (vedi sopra paragrafo 4), la Corte esaminerà immediatamente il merito delle doglianze.

II. PRETESA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

30.§ Ai sensi dell'Articolo 6 § 1 della Convenzione, i ricorrenti lamentavano, da parte delle autorità, la mancata esecuzione delle sentenze del 17 settembre 2000, 10 luglio 2000, 10 maggio 2000, 25 agosto 2000, 10 maggio 2000, 3 maggio 2001, 15 marzo 2001, 30 novembre 2000, 30 novembre 2000, 18 ottobre 1999, 18 ottobre 1999, 14 dicembre 2000, 30 novembre 2000, 10 maggio 2000 e 10 maggio 2000.

31.§ Il Governo non ha negato che la mancata esecuzione delle sentenze costituisca una violazione dell'Articolo 6 § 1 della Convenzione.

32.§ La Corte ricorda che l'Articolo 6 § 1 assicura ad ognuno il diritto di presentare reclami concernenti i propri diritti e doveri di carattere civile davanti ad una corte o un tribunale; in tal modo include il "diritto ad un tribunale", di cui un aspetto è costituito dal diritto all'accesso, ossia il diritto di avviare azioni giudiziarie davanti alla corte in questioni di carattere civile; tuttavia, tale diritto sarebbe aleatorio se il sistema giuridico interno di uno Stato contraente ammettesse che una decisione giudiziaria definitiva e vincolante rimanga inefficace a scapito di una delle parti. Sarebbe inconcepibile che l'Articolo 6 § 1 debba descrivere in dettaglio le garanzie procedurali offerte alle parti in causa – azioni giudiziarie eque, pubbliche e rapide – senza tutelare l'attuazione delle decisioni giudiziarie; interpretare l'Articolo 6 come concernente esclusivamente l'accesso ad un tribunale e la condotta delle azioni giudiziarie porterebbe a situazioni incompatibili con il principio di legalità che gli Stati contraenti si sono impegnati a rispettare al momento della ratifica della Convenzione. Pertanto, l'esecuzione di una sentenza emessa da una qualsiasi corte va intesa come parte integrante del "processo" per i fini dell'Articolo 6 (vedi la sentenza *Hornsby c. Grecia* del 19 marzo 1997, *Rapporti* 1997-II, p.510, § 40).

33.§ Un'autorità dello Stato non può addurre come pretesto la mancanza di fondi per non conformarsi ad una sentenza. Certamente, un ritardo nell'esecuzione di una sentenza può essere giustificato in particolari circostanze. Ma il ritardo non può avere come conseguenza quella di intaccare l'essenza stessa del diritto garantito dall'Articolo 6 § 1 della Convenzione (vedi *Immobiliare Saffi c. Italia* [GC], no.22774/93, § 74, ECHR 1999-V). Nel caso in esame, non si sarebbe dovuto impedire ai ricorrenti di beneficiare del successo della controversia, che implicava il pagamento di un risarcimento.

34.§ La Corte nota che le sentenze favorevoli ai ricorrenti non sono state rese esecutive per periodi che variano tra i ventiquattro ed i quarantadue mesi (fintanto che i casi sono stati comunicati al Governo dalla Corte nei giorni 22-30 aprile 2003).

35.§ Non avendo per anni adottato le misure necessarie per conformarsi alle sentenze definitive nel caso in esame, le autorità moldave hanno privato le disposizioni dell'Articolo 6 § 1 di ogni utile effetto.

36.§ Vi è dunque violazione dell'Articolo 6 § 1 della Convenzione.

III. PRETESA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO No.1 ALLA CONVENZIONE

37.§ I ricorrenti lamentavano altresì che, a causa della mancata esecuzione delle sentenze in loro favore, non è stato loro possibile servirsi dei propri beni, e dunque è stato violato il loro diritto alla protezione della proprietà ai sensi dell'Articolo 1 del Protocollo No.1 alla Convenzione.

38.§ Il Governo non ha negato che la mancata esecuzione delle sentenze costituisca una violazione dell'Articolo 1 del Protocollo No.1 alla Convenzione.

39.§ La Corte ricorda che una "richiesta" può costituire un "bene" nell'interpretazione dell'Articolo 1 del Protocollo No.1 alla Convenzione se è sufficientemente dimostrato che esso sia eseguibile (vedi *Stran Greek Refineries e Stratis Andreadis c. Grecia*, sentenza del 9 dicembre 1994, Serie A no.301-B, § 59).

40.§ La Corte nota che le richieste dei ricorrenti sono eseguibili grazie alle sentenze del 17 settembre 2000, 10 luglio 2000, 10 maggio 2000, 25 agosto 2000, 10 maggio 2000, 3 maggio 2001, 15 marzo 2001, 30 novembre 2000, 30 novembre 2000, 18 ottobre 1999, 18 ottobre 1999, 14 dicembre 2000, 30 novembre 2000, 10 maggio 2000 e 10 maggio 2000. Ne consegue che l'impossibilità per i ricorrenti di ottenere l'esecuzione delle sentenze fino ai giorni 22-30 aprile 2003, costituisca un'ingerenza con il loro diritto al rispetto dei propri beni, come stabilito nel primo periodo del primo paragrafo dell'Articolo 1 del Protocollo No.1 alla Convenzione.

41.§ Non essendo riuscite a conformarsi alle sentenze definitive, le autorità nazionali hanno impedito ai ricorrenti di ottenere il risarcimento e di usufruire del proprio denaro. Il Governo non ha avanzato nessuna giustificazione per tale circostanza e la Corte ritiene che la mancanza di fondi non giustifichi tale omissione (vedi, *mutatis mutandis*, *Ambruosi c. Italia*, no. 31227/96, §§ 28-34, 19 ottobre 2000).

42.§ Vi è dunque violazione dell'Articolo 1 del Protocollo No.1 alla Convenzione.

IV. APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

43.§ L'Articolo 41 della Convenzione stabilisce:

"Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette che in modo incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando il caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa".

A. Danno materiale

44§. ricorrenti hanno richiesto le seguenti somme per il danno materiale sofferto come conseguenza della mancata esecuzione delle sentenze da parte delle autorità: sig. Gheorghe Luntre – EUR 101, sig.ra Nina Voit – EUR 105, sig. Pavel Maloman – EUR 25, sig. Dumitru Tcacenco – EUR 25, sig. Mihail Zverev – EUR 25, sig.ra Lidia Abramov – EUR 63, sig.ra Eudochia Volcov – EUR 102, sig.ra Ianina Atnealov – EUR 35, sig.ra Nina Ceaica, - EUR 23,

sig. Dumitru Grişin – EUR 69, sig.ra Tatiana Grişin – EUR 64, sig. Pavel Epifanov – EUR 64, sig.ra Nadejda Cleauşev – EUR 23, sig.ra Ecaterina Bobîlev – EUR 25 e sig. Ivan Prozor – EUR 36.

45§. Il Governo ha ritenuto eccessive le somme richieste ed ha lasciato la stima del danno materiale a discrezione della Corte.

46§ . La Corte ritiene che i ricorrenti abbiano sofferto un danno materiale come conseguenza della mancata esecuzione delle sentenze rispettivamente del 17 settembre 2000, 10 luglio 2000, 10 maggio 2000, 25 agosto 2000, 10 maggio 2000, 3 maggio 2001, 15 marzo 2001, 30 novembre 2000, 30 novembre 2000, 18 ottobre 1999, 18 ottobre 1999, 14 dicembre 2000, 30 novembre 2000, 10 maggio 2000 e 10 maggio 2000. La Corte assegna al sig. Gheorghe Luntre – EUR 101, alla sig.ra Nina Voit – EUR 105, al sig. Pavel Maloman – EUR 25, al sig. Dumitru Tcacenco – EUR 25, al sig. Mihail Zverev – EUR 25, alla sig.ra Lidia Abramov – EUR 63, alla sig.ra Eudochia Volcov – EUR 102, alla sig.ra Ianina Atnealov – EUR 35, alla sig.ra Nina Ceaica, - EUR 23, al sig. Dumitru Grişin – EUR 69, alla sig.ra Tatiana Grişin – EUR 64, al sig. Pavel Epifanov – EUR 64, alla sig.ra Nadejda Cleauşev – EUR 23, alla sig.ra Ecaterina Bobîlev – EUR 25 ed al sig. Ivan Prozor – EUR 36.

B. Danno morale

47§ . I ricorrenti hanno richiesto le seguenti somme per il danno morale sofferto come conseguenza della mancata esecuzione delle sentenze da parte delle autorità: sig. Gheorghe Luntre – EUR 35.000, sig.ra Nina Voit – EUR 30.000, sig. Pavel Maloman – EUR 30.000, sig. Dumitru Tcacenco – EUR 30.000, sig. Mihail Zverev – EUR 30.000, sig.ra Lidia Abramov – EUR 35.000, sig.ra Eudochia Volcov – EUR 30.000, sig.ra Ianina Atnealov – EUR 25.000, sig.ra Nina Ceaica, - EUR 25.000, sig. Dumitru Grişin – EUR 25.000, sig.ra Tatiana Grişin – EUR 25.000, sig. Pavel Epifanov – EUR 30.000, sig.ra Nadejda Cleauşev – EUR 30.000, sig.ra Ecaterina Bobîlev – EUR 30.000 e sig. Ivan Prozor – EUR 30.000.

48§ . Il Governo ha dissentito con i ricorrenti circa le somme richieste, affermando che esse erano eccessive alla luce della giurisprudenza della Corte; ha sostenuto che in taluni casi il fatto stesso di accertare una violazione sia da considerarsi un'equa soddisfazione. Il Governo ha peraltro citato il caso *Burdov c. Russia*, no.59498/00, ECHR 2002-III, in cui furono assegnati al ricorrente EUR 3.000 per danni morali.

49§ . La Corte ritiene che i ricorrenti abbiano subito una condizione di stress e frustrazione a causa della mancata esecuzione delle sentenze, ancor più data la loro età avanzata e il fatto che la loro unica fonte di entrate sia costituita dalla pensione statale. Nello stabilire l'ammontare del

danno morale sofferto da ogni ricorrente, la Corte valuta elementi quali l'età dei ricorrenti, le entrate individuali, la durata di esecuzione delle azioni giudiziarie ed altri aspetti rilevanti. Assegna al sig. Gheorghe Luntre – EUR 1.000, alla sig.ra Nina Voit – EUR 1.000, al sig. Pavel Maloman – EUR 1.000, al sig. Dumitru Tcacenco – EUR 1.000, al sig. Mihail Zverev – EUR 1.000, alla sig.ra Lidia Abramov – EUR 1.000, alla sig.ra Eudochia Volcov – EUR 500, alla sig.ra Ianina Atnealov – EUR 700, alla sig.ra Nina Ceaica, - EUR 900, al sig. Dumitru Grişin – EUR 1.000, alla sig.ra Tatiana Grişin – EUR 1.000, al sig. Pavel Epifanov – EUR 900, alla sig.ra Nadejda Cleauşev – EUR 900, alla sig.ra Ecaterina Bobîlev – EUR 1.000 ed al sig. Ivan Prozor – EUR 1.000.

C. Spese legali

50§ . Il sig. Gheorghe Luntre, il sig. Pavel Maloman, il sig. Mihail Zverev ed il sig. Ivan Prozor hanno richiesto EUR 1.000 ciascuno per spese di rappresentazione. Facevano assegnamento a contratti conclusi con i loro legali, per cui avrebbero pagato le spese solo in caso di successo.

51§ . La sig.ra Nina Voit, il sig. Dumitru Tcacenco, la sig.ra Lidia Abramov, la sig.ra Eudochia Volcov, il sig. Pavel Epifanov, la sig.ra Nadejda Cleauşev e la sig.ra Ecaterina Bobîlev hanno richiesto EUR 50 ciascuno, mentre la sig.ra Ianina Atnealov, la sig.ra Nina Ceaica, il sig. Dumitru Grişin e la sig.ra Tatiana Grişin hanno richiesto EUR 25 ciascuno per le spese di segreteria sostenute davanti alla Corte.

52§ Il Governo ha dissentito circa le somme richieste, affermando che esse erano eccessive e che i ricorrenti non sono riusciti a provare le presunte spese di rappresentazione.

53§ La Corte ricorda che, affinché siano assegnate le spese legali ai sensi dell'Articolo 41, si deve riconoscere che le spese sostenute siano effettive e necessarie, e di somma ragionevole (vedi, per esempio, *Nielsen e Johnsen c. Norvegia* [GC], no.23118/93, § 62, ECHR 1999-VIII).

54§ Secondo l'articolo 60 § 2 del Regolamento della Corte, si devono presentare i particolari specifici di ogni richiesta, senza i quali la Camera può rifiutare, per intero o in parte, la richiesta stessa.

55§ La Corte potrebbe considerare, quale base per la valutazione, elementi quali il numero di ore di lavoro e la tariffa oraria richiesta. Tuttavia, dal momento che i ricorrenti non hanno presentato tali informazioni, la Corte decide di non assegnare nessuna somma per le spese legali (vedi *Amihalachioaie c. Moldavia*, no.60115/00, § 48).

D. Interessi moratori

56§ La Corte ritiene che gli interessi moratori debbano essere basati sul tasso marginale d'interesse della Banca Centrale Europea, maggiorato di tre punti percentuali.

PER TALI RAGIONI, LA CORTE ALL'UNANIMITA'

1. *Dichiara* i ricorsi ricevibili;

2. *Dichiara* che vi è stata violazione dell' Articolo 6 § 1 della Convenzione;

3. *Dichiara* che vi è stata violazione dell'Articolo 1 del Protocollo No.1 alla Convenzione;

4. *Dichiara*

(a) che lo Stato convenuto debba pagare, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diventa definitiva ai sensi dell'Articolo 44 § 2 della Convenzione:

- al sig. Gheorghe Luntre – EUR 101 per danno materiale e EUR 1.000 per danno morale,
- alla sig.ra Nina Voit – EUR 105 per danno materiale e EUR 1.000 per danno morale,
- al sig. Pavel Maloman – EUR 25 per danno materiale e EUR 1.000 per danno morale,
- al sig. Dumitru Tcacenco– EUR 25 per danno materiale e EUR 1.000 per danno morale,
- al sig. Mihail Zverev – EUR 25 per danno materiale e EUR 1.000 per danno morale,
- alla sig.ra Lidia Abramov – EUR 63 per danno materiale e EUR 800 per danno morale,
- alla sig.ra Eudochia Volcov – EUR 102 per danno materiale e EUR 800 per danno morale,
- alla sig.ra Ianina Atnalov – EUR 35 per danno materiale e EUR 700 per danno morale,
- alla sig.ra Nina Ceaica – EUR 23 per danno materiale e EUR 900 per danno morale,
- al sig. Dumitru Grişin - EUR 69 per danno materiale e EUR 1.000 per danno morale,
- alla sig.ra Tatiana Grişin - EUR 64 per danno materiale e EUR 1.000 per danno morale,

- al sig. Pavel Epifanov - EUR 64 per danno materiale e EUR 900 per danno morale,
 - alla sig.ra Nadejda Cleaușev- EUR 23 per danno materiale e EUR 900 per danno morale,
 - alla sig.ra Ecaterina Bobîlev - EUR 25 per danno materiale e EUR 1.000 per danno morale,
 - al sig. Ivan Prozor - EUR 36 per danno materiale e EUR 1.000 per danno morale;
- (b) che le somme di cui sopra dovranno essere convertite nella valuta nazionale dello Stato convenuto al tasso applicabile alla data del pagamento, ed in più qualsiasi tassa addebitabile;
- (c) che dalla fine dei tre mesi di cui sopra fino al pagamento, le suddette somme saranno maggiorate di un interesse semplice ad un tasso uguale al tasso marginale d'interesse della Banca Centrale Europea durante il periodo moratorio, maggiorato di tre punti percentuali;

5. *Rigetta* all'unanimità le ulteriori richieste dei ricorrenti per equa soddisfazione.

Redatta in inglese, e notificata per iscritto il 15 giugno 2004, conformemente all'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Michael O'BOYLE
Cancelliere

Nicolas BRATZA
Presidente